Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 7 ottobre 1966** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.320 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 250 DEL 7 OTTOBRE 1966:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni Comuni della provincia di Gorizia.

(7249)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. 1758.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Treviglio (Bergamo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Treviglio (Bergamo) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:

congegnatore meccanico n. 2 sezioni (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale

per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 58.200.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 107. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Treviglio (Bergamo)

N. 2 Sezioni per congegnatore meccanico (triennale).
per complessive classi n. 6

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo A)	3
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	2
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 54 settimanali	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. 1759.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Sessa Aurunca (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Sessa Aurunca (Caserta) una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
elettricista b. t. n. 2 sezioni (triennale).

2. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
congegnatore meccanico n. 3 sezioni (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune,

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 127.300.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 106. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Sessa Aurunca (Caserta)

N. 2. Sezioni per elettricista b. t. (triennale);
N. 3 Sezioni per congegnatore meccanico (triennale).
per complessive classi n. 15

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	6
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	8
4. Segretario economo	1
5. Applicati	4
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	7
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 182 settimanali	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	7

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Camogli (Genova).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni del 22 novembre 1964 per la rinnovazione del Consiglio comunale di Camogli nessuna delle liste concorrenti conseguì la maggioranza assoluta dei seggi.

La Giunta fu eletta da uno schieramento formato da dieci consiglieri sui venti assegnati al Comune, cui avevano assicurato l'appoggio esterno altri consiglieri che si erano impegnati ad entrare, in prosieguo, nella maggioranza.

Tale evento, peraltro, non ebbe più a verificarsi per contrasti successivamente insorti, per cui venne a mancare alla Giunta la possibilità di ottenere l'approvazione del bilancio di previsione del 1966 che, nella seduta consiliare del 20 aprile 1966, riportò solo dieci voti a favore ed altrettanti contrari.

In conseguenza di ciò il sindaco e la Giunta rassegnarono le dimissioni dalla carica, delle quali il Consiglio prese atto nella seduta del 16 maggio.

Tutte le trattative intraprese per la formazione di una valida maggioranza fallirono, sicchè nella seduta del 4 giugno, indetta ai fini della ricostituzione degli organi ordinari, nessuno dei consiglieri ottenne, nelle prescritte votazioni, la maggioranza di voti richiesta, dall'art. 5, comma terzo del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per l'elezione a sindaco.

Nella seduta di seconda convocazione del 10 giugno fu rieletto, in sede di ballottaggio e con soli otto voti, il sindaco dimissionario, il quale, atteso tale risultato, rassegnò seduta stante le dimissioni.

Era evidente, a questo punto, che ben difficilmente i gruppi consiliari avrebbero abbandonato le rispettive posizioni di contrasto così rigidamente assunte, per cui non restava al prefetto che tentare di sbloccare la situazione attraverso una formale diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, affinchè venisse superata la crisi dell'Amministrazione mediante la elezione di organi in grado di assicurare uno stabile governo della civica azienda. Ciò che il prefetto faceva con lettera del 20 giugno 1966, notificata ai singoli consiglieri, assegnando al riguardo il termine del 15 luglio.

Venivano, pertanto, indette due ulteriori sedute, in data 4 e 8 luglio, ma ambedue riuscivano sostanzialmente infruttuose in quanto il sindaco eletto, nell'adunanza di seconda convocazione e in ballottaggio con i soliti otto voti, rinunciava immediatamente alla nomina.

Ritenuta ormai definitivamente acquisita la prova dell'assoluta incapacità del Consiglio comunale di Camogli di esprimere efficienti organi d'amministrazione, il prefetto di Genova ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, ai sensi del citato art. 323.

Atteso che, nonostante la formale diffida del prefetto di Genova all'osservanza degli obblighi inerenti all'elezione del sindaco e della Giunta, il Consiglio comunale di Camogli ha persistito nel violare gli obblighi stessi, determinando la paralisi dell'Amministrazione del Comune, specialmente per la mancata approvazione del bilancio per l'esercizio corrente, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 10 agosto 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Camogli ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Raoul Chersi.

Roma, addì 13 settembre 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa dei dissidi interni, il Consiglio comunale di Camogli (Genova) non è stato in grado di dar vita ad efficienti organi di amministrazione, omettendo così di adempiere, nonostante la formale diffida del prefetto, un preciso obbligo di legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 agosto 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Camogli è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Raoul Chersi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1966

SARAGAT

TAVIANI

(7800)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Orbetello (Grosseto).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Orbetello (Grosseto), al quale la legge assegna trenta membri, risultò composto, dopo la elezioni del 10 maggio 1964, di vari gruppi di consiglieri di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica.

Dopo laboriose trattative tra due degli anzidetti gruppi venne eletta la Giunta nell'ambito di uno di essi con l'appoggio esterno dell'altro, ma come tale appoggio venne meno, per successivi contrasti, si determinò in seno all'Amministrazione una crisi che si protrasse per alcuni mesi e che fu risolta senza che, peraltro, intervenisse un preciso accordo per la formazione di una valida maggioranza.

Nel marzo del 1966, non essendo stato ancora sottoposto al Consiglio comunale il bilancio di previsione afferente all'esercizio in corso, undici cosiglieri chiesero la convocazione dell'organo stesso, ma solo dopo la diffida del prefetto potè essere fissata la seduta del 5 maggio.

In tale data, tuttavia, il Consiglio respinse lo schema di bilancio, con 16 voti contrari e 12 favorevoli.

In conseguenza di ciò il sindaco e la Giunta rassegnarono le dimissioni dalla carica, accettate dal Consiglio nella seduta del 25 maggio.

In una successiva adunanza vennero eletti i nuovi organi i quali però, essendo stata determinante al riguardo la presenza di uno dei gruppi di opposizione, rassegnarono ancora le dimissioni, delle quali il Consiglio prese atto il 18 giugno, presenti sedici consiglieri.

Non essendosi potuto procedere nella seduta stessa alla elezione del sindaco per la mancanza del prescritto « quorum » dei due terzi dei consiglieri in carica, le relative votazioni furono rinviate alla seduta di seconda convocazione del 26 giugno, andata però deserta per mancanza del numero legale di intervenuti.

Sebbene fosse ormai evidente l'incapacità del Consiglio comunale di superare la crisi in atto, il prefetto, allo scopo di porlo inequivocabilmente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, ne dispose — con decreto del 28 giugno 1966, fatto notificare a tutti i consiglieri — due ulteriori convocazioni per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida che, in difetto, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dagli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo aveva esito positivo in quanto entrambe le sedute, fissate per il 4 e il 7 luglio 1966, risultavano infruttuose per mancanza del numero legale.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'insuperabilità dei contrasti che impediscono al Consiglio comunale di Orbetello di provvedere alla costituzione di efficienti organi e considerata la paralisi dell'attività amministrativa che ne deriva, il prefetto di Grosseto ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso a norma del citato art. 323.

Attesa la persistente inadempienza del predetto Consiglio comunale — ad onta di formale diffida — in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 10 agosto 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Orbetello ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Salvatore Ricceri.

Roma, addì 13 settembre 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa di insanabili contrasti interni, il Consiglio comunale di Orbetello (Grosseto) non è stato in grado di dar vita ad efficienti organi di amministrazione, negligendo così, malgrado i formali richiami del prefetto, un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione stessa;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 agosto 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Orbetello è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Salvatore Ricceri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1966

SARAGAT

TAVIANI

(7801)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di San Nicoletto nell'isola del Lido di Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 ottobre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della precitata legge, la zona di San Nicoletto sita nell'ambito del comune di Venezia;

Vista l'opposizione prodotta, contro la suddetta proposta di vincolo, dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Venezia;

Considerato che - indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia - il vincolo comporta, in particolare,

l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè conservando la tradizionale originalità d'ambiente con qualche casetta lagunare, con la monumentale Chiesa di San Nicolò, con l'antico Convento dei Benedettini e la casa Rossa, il tutto dominato da una vasta estesa di meravigliose alberature di alto fusto d'ogni specie, costituisce un incomparabile scenario di non comune bellezza panoramica godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona di San Nicoletto, sita nel territorio del comune di Venezia, delimitata dalla riviera di San Nicolò, da via Cipro, da via dietro l'Ospizio marino, viale Giannantonio Selva, mappali numeri 118, 112, 168, 105, 137, 93 lettera *C*), 60, 130, 36, 15, 11, 8, 4, 3, 22, 12, 19, 21, 23, 24, 26, 30, 32, 45 (tutti compresi nella zona) foglio 22 sez. Lido, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia, curerà che il comune di Venezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo Comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 aprile 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Verbale della seduta tenuta il 23 ottobre 1959, alle ore 10 presso una sala della Soprintendenza ai monumenti - Palazzo Ducale (Venezia)

VENEZIA - LIDO: parziale proposta di vincolo panoramico.

Il presidente inizia l'argomento col far conoscere ai componenti la Commissione, la necessità di tutelare, in quanto sia possibile, il Lido, poichè la lunga striscia verdeggiante di un tempo, oggi, è quasi completamente scomparsa a causa delle continue ed incessanti trasformazioni urbanistiche.

(*Omissis*).

Il presidente, in breve, definisce la questione ritenendo di proporre il vincolo sulla località di San Nicoletto, delimitata secondo l'allegata planimetria, facente parte integrante del presente verbale e cioè:

una linea ideale che partendo da nord-est verso sud-ovest della riviera di San Nicolò, s'inoltra lungo la via Cipro, via Marco Polo e la via dietro l'Ospizio marino, fino all'inizio del viale G. A. Selva, per proseguire ancora lungo i confini dei compresi mappali 118, 112, 168, 105, 137, 93, lettera *C*, 60, 130, 36, 15, 11 del foglio n. 22, sezione Lido; comune di Venezia, per ricongiungersi, infine, al punto di partenza (riviera San Nicolò) comprendendo i mappali 8, 4, 3, 22, 12, 19, 21, 23, 24, 26, 30, 32, 45, delimitanti l'argine dell'imboccatura del porto di Lido.

Tale proposta viene approvata all'unanimità dei componenti la Commissione stessa, a norma dell'art. 1, commi 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con la seguente motivazione:

perchè dell'antica zona litoranea che divide la laguna dal mare non è rimasta che la superstite frazione di San Nicolò la quale pur conservando attualmente la tradizionale originalità d'ambiente con qualche caratteristica casetta lagunare, la monumentale Chiesa omonima, l'antico convento dei Benedettini, la Casa Rossa, ecc., dominata da una vasta estesa di meravigliose alberature di alto fusto d'ogni specie (in particolare il loto « albero degli amanti ») che si diffondono per un considerevole tratto, anche lungo la riviera stessa, costituisce un incomparabile scenario paesaggistico di bellezza naturale che si presenta come primo saluto alle navi italiane e straniere che imboccando il porto di Lido fra l'isola di Sant'Andrea della Certosa e la predetta frazione di San Nicolò.

(*Omissis*).

Esauriti gli argomenti posti al presente ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 12,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: NONO

Il segretario: LIZZIO

(7640)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1966.

Istituzione di Agenzie consolari in Buenaventura e Santa Marta (Colombia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Buenaventura (Colombia) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato di 2ª categoria in Cali.

Art. 2.

E' istituita in Santa Marta (Colombia) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato di 2ª categoria in Barranquilla

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1966

p *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1966
Registro n. 250, foglio n. 18

(7402)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1966.

Approvazione del regolamento adottato dal comune di Limone sul Garda (Brescia) per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio di acqua del lago di Garda antistante l'abitato del comune di Limone sul Garda (Brescia) adottato con la deliberazione consiliare n. 19 del 14 febbraio 1965;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato del comune di Limone sul Garda (Brescia), adottato con la deliberazione consiliare n. 19 del 14 febbraio 1965.

Roma, addì 13 luglio 1966

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

COMUNE DI LIMONE SUL GARDA

Provincia di Brescia

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato comunale comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera della 1ª galleria di Nanzello a punta Reamol (Hotel Roxj Park) entro m. 100 dalla riva, la velocità per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4, non può superare il limite di 10 Km/ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza — per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili — quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3:

le navi in servizio pubblico di linea;

i natanti della Polizia, della Guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto e del Consorzio pesca e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto di terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistono appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza o destinati ad abituale ormeggi di natanti. Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera, di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa e altri natanti muniti di motore fuori bordo e utilizzati allo stesso scopo possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi d'acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Roma, addì 13 luglio 1966

Visto, *Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
SCALFARO

Visto, *Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(7421)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1966.

Istituzione di una Agenzia consolare in Wolverhampton (Gran Bretagna) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Liverpool.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206 e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico:

E' istituita in Wolverhampton (Gran Bretagna) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Liverpool.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1966

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1966
Registro n. 250, foglio n. 22

(7404)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1966.

Istituzione di una Agenzia consolare in Paramaribo (Guayana Olandese - Suriname) alle dipendenze del Consolato di 2ª categoria in Curaçao (Antille Olandesi).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206 e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Paramaribo (Guayana Olandese - Suriname) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato di 2ª categoria in Curaçao (Antille Olandesi).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1966

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1966
Registro n. 250, *foglio n.* 21

(7400)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1966.

Conferimento di diplomi di primo grado al merito della redenzione sociale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;

Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;

Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

Il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:

Castaldo S. Em. Rev.ma il cardinale Alfonso, cardinale arcivescovo di Napoli (alla memoria);

Civera dott. Ignazio, ispettore generale degli Archivi notarili di Bari;

Corpo agenti di custodia;

Dessy Deliperi dott. Flavio, provveditore alle opere pubbliche di Cagliari;

Orlando dott. Riccardo, direttore capo per gli Istituti di prevenzione e pena a riposo;

Velotti dott. Giuseppe, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Roma, addì 3 agosto 1966

Il Ministro: REALE

(7413)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1966.

Norme per l'importazione di patate da semina nella campagna 1966-67.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958, concernente la disciplina all'importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1949, n. 222, concernente la liberalizzazione degli scambi commerciali intraeuropei;

Vista la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma nel 1951;

Vista la voce 07.01-A-I-a) della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, modificata con successivo decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1498;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1963, n. 869, recante modifiche ed aggiunte alla tariffa doganale comune della Comunità economica europea e conseguenti modifiche alla tariffa doganale nazionale;

Considerata l'opportunità di disciplinare l'importazione dall'estero di patate da semina;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di tuberi di patate da semina prodotti e provenienti da Paesi per i quali non è, alla data del presente decreto, già previsto il regime « a dogana », è subordinata alle autorizzazioni del Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Nel caso che il Ministro per il commercio con l'estero ritenga di devolvere alle dogane la facoltà di consentire direttamente l'importazione di tuberi di patate da seme da altri Paesi, oltre quelli per i quali è già previsto il regime « a dogana », il provvedimento è disposto d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 2.

Le patate da semina da importarsi debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso e possedere i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza.

I tuberi debbono essere sani, privi di terra, ben formati e possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Art. 3.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus) ovvero proveniente da località in-

festate da Heterodera rostochiensis, Corynebacterium sepedomicum, Synchytrium endobioticum, Coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (E. Cucumeris, E. Fuscula) Phtorimaca operculella e da altri parassiti non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori.

E' altresì vietata l'importazione di tuberi di patate da semina attaccati dagli stessi parassiti animali e vegetali di cui al comma precedente.

Art. 4.

Le spedizioni di patate da semina, di qualunque provenienza estera, debbono essere accompagnate dal certificato fitopatologico previsto dall'art. 4, lettera *c*), del decreto ministeriale 30 ottobre 1957, completato dalle dichiarazioni supplementari e redatto secondo il modello allegato al presente decreto.

Art. 5.

I tuberi debbono essere importati, messi in circolazione in territorio italiano e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica, il nome, nonchè la sede del produttore.

L'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 2, 3 e 4 è demandata alla Stazione di patologia vegetale di Roma, agli Osservatori fitopatologici ed ai Commissariati provinciali per le malattie delle piante (Ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Art. 6.

Al fine di accertare la perfetta identità del prodotto, lo stato fitosanitario del medesimo e la integrità dei suggelli, i competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispongono ispezioni alle dogane di confine per decidere sulla definitiva ammissione del prodotto in Italia, nonchè sopraluoghi ai magazzini di sosta, di spedizione e distribuzione delle patate da seme importate.

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi in applicazione del precedente comma e degli articoli 3 e 5, renda necessaria l'apertura degli imballaggi originali, gli enti ed uffici addetti al controllo provvederanno perchè tanto l'apertura quanto la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subito sostituzioni o mescolamenti.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti organi le indicazioni del caso e di esibire i documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 7.

L'importazione di patate da semina, sia o non in applicazione del successivo art. 8, non può protrarsi oltre il 30 aprile del 1967. La visita fitosanitaria alle patate da seme importate ai sensi del presente decreto dovrà effettuarsi all'atto del loro passaggio per le stazioni ferroviarie di Ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso, Fortezza, San Candido, Pontebba e Poggiò Reale per la merce diretta in Italia a mezzo ferrovia e all'atto dell'arrivo ai porti di Genova, Savona, Venezia, Trieste, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania, Siracusa, Cagliari, Porto Torres ed Olbia per quella spedita per via mare, in modo che i prodotti stessi siano sottoposti a controllo prima della loro introduzione nel territorio doganale italiano e dopo aver effettuato il minor percorso possibile nel territorio stesso.

Lo sdoganamento del prodotto, oltre che presso le dogane esistenti nelle stazioni e nei porti anzidetti, potrà avvenire anche presso le dogane di Como e Messina (ferrovia) previa visita fitosanitaria da effettuarsi in conformità di quanto previsto al precedente comma.

Art. 8.

Il contingente di patate da semina che può essere importato per provenienza al di fuori della Comunità economica europea, col trattamento daziario previsto alla voce 07,01-A-I-a), è fissato per la campagna 1966-67, in quintali 110.000.

Le patate da semina ammesse all'importazione col trattamento suddetto devono appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « originale » o equivalente.

L'importazione di tuberi della classifica immediatamente successiva potrà essere consentita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando ricorrano particolari circostanze che ne rendano opportuna l'introduzione.

Art. 9.

Le ditte che intendono importare le patate da seme con il menzionato trattamento daziario, dovranno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentare, su carta da bollo da L. 400, domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza al Ministero del commercio con l'estero, fornendo i seguenti dati:

a) Paesi di provenienza;

b) zona di produzione;

c) varietà, classifica e quantitativo per ciascuna classe;

d) dogana di transito;

e) Provincia di collocamento.

Qualora il prodotto da importare sia destinato alla vendita, la domanda dovrà essere corredata da apposito certificato della Camera di commercio o della Prefettura attestante che il richiedente è in possesso della autorizzazione prefettizia per il commercio delle sementi, rilasciata ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Nel caso invece che il prodotto venga importato per esigenze aziendali dell'operatore, la domanda, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, dovrà indicare il fondo dove sarà effettuata la coltivazione, specificando l'estensione di esso, la località in cui trovasi ubicato e la superficie che sarà investita alla coltura di patate.

La domanda stessa dovrà essere munita del visto del capo del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale accerterà la rispondenza del quantitativo di patate da semina da importare, all'effettivo fabbisogno.

Per i soci di cooperative agricole legalmente costituite la domanda di importazione col trattamento daziario previsto alla voce 07-01-A-I-a) può essere fatta dalla cooperativa cui i soci stessi appartengono. In quest'ultimo caso la domanda dovrà essere corredata dell'elenco dei soci per le cui esigenze aziendali viene effettuata l'importazione, fornendo per ciascuno di essi le notizie previste dal precedente comma.

Art. 10.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, subordinatamente al rilascio, ove necessario, dell'autorizzazione alla importazione da parte del Ministero del commercio con l'estero, stabilisce, tenuto conto della provenienza e delle caratteristiche delle patate da semina da importare, nonchè dell'utilità dell'impiego di esse ai fini dello sviluppo della pataticoltura nazionale, se ed a quali condizioni la richiesta di importazione possa essere ammessa a beneficiare delle facilitazioni previste dal presente decreto.

Per le partite di patate ammesse all'importazione con trattamento daziario previsto all'art. 8 del presente decreto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino alla concorrenza del contingente di 110.000 quintali, rilascia alla ditta importatrice apposito bollettino, copia del quale viene rimessa alla dogana prescelta ed al competente Osservatorio fitopatologico.

A quest'ultimo compete di accertare, ai fini del beneficio doganale, la corrispondenza dei requisiti e delle caratteristiche delle patate a quelli indicati nell'anzidetto bollettino. Tale bollettino sarà nominativo e quindi non cedibile.

Art. 11.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite, ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale e per il contrabbando.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per le finanze
PRETI

Certificato fitopatologico con le dichiarazioni supplementari richieste per l'importazione di patate da semina in Italia

Servizio per la produzione delle piante di . . . .

Si certifica che le piante, parti di piante e prodotti vegetali sotto descritti accuratamente esaminati, in tutto o su campione rappresentativo, in data . . . . da (nome) . . . . delegato speciale per le malattie delle piante, sono ritenute a suo giudizio, praticamente immuni da nemici e malattie dannose alle colture e che la spedizione è giudicata conforme alle norme fitosanitarie attualmente in vigore nel Paese importatore, come è specificato nella dichiarazione supplementare di cui appresso.

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Cognome, nome e indirizzo dello speditore . . . .
Cognome, nome e indirizzo del destinatario . . . . mezzi di trasporto . . . . . . luogo di entrata . . . . contenuto della spedizione . . . . nome botanico (su domanda del Paese importatore) . . . . numero e natura dei colli . . . . peso kg. . . . marca dei colli . . . . provenienza . . . .

FUMIGAZIONE E DISINFESTAZIONE
(da riempire su domanda del Paese importatore)

Data . . . . trattamento . . . . . . durata del trattamento . . . . prodotti chimici usati e concentrazione . . . .

DICHIARAZIONI SUPPLEMENTARI
(da riempire dagli organi competenti del Paese esportatore)

A) Dichiarazioni riguardanti l'origine e la sanità del prodotto:

a) le colture dalle quali provengono le patate da semina formanti oggetto della presente spedizione sono state riscontrate esenti da parassiti animali e vegetali pericolosi e diffusibili quali i coleotteri crisomelidi del genere « Epitrix » (E. Cucumeris, E. Fuscula) le virosi che colpiscono le solanacee; la rogna nera (Synchytrium endobioticum); il marciume anulare (Corynebacterium sepedonicum); da cisti Heterodera Rostochiensis e da Phthorimaes operculella;

b) il prodotto oggetto della presente spedizione, è esente da parassiti animali e vegetali pericolosi e diffusibili, quali i coleotteri crisomelidi del genere « Epitrix » (E. Cucumeris, E Fuscula); le virosi che colpiscono le solanacee, la rogna nera (Synchytrium endobioticum); il marciume anulare (Corynebacterium sepedonicum) da cisti di Heterodera rostochiensis da Phthorimeas operculella);

c) per la spedizione di patate da semina di cui trattasi sono impiegati imballaggi nuovi;

d) ogni collo è stato munito, dal sottoscritto delegato, di piombo col timbro del servizio fitopatologico ufficiale;

e) le patate da semina sono prive di terra.

B) Dichiarazioni relative alla spedizione:

a) varietà delle patate . . . .;

b) classifica di riproduzione . . . .;

c) contrassegno dei colli posti dal produttore delle patate e comprovante la classifica di riproduzione di queste . . . .;

d) numero . . . . . . vagone . . . . . .;

e) nome e indirizzo del concessionario del permesso di importazione . . . .

D) Dichiarazione riguardante l'avvenuto controllo tecnico alle colture:

Le colture di patate da semina sopra indicate sono state sottoposte a rigorosa selezione ed al controllo di questo Organo e le piante non presentavano sintomi manifesti di malattia da virus (malattie di degenerazione).

Data, ...

L'incaricato del servizio fitosanitario
. . . .

(7768)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1966.
Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, approvato con decreto ministeriale del 30 novembre 1948, modificato con decreti ministeriali del 24 dicembre 1951 e del 19 luglio 1954;

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 1961 con il quale il cav. gr. cr. avv. Serafino Orlini venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è deceduto il 3 luglio 1965;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Luigi Lelii è nominato presidente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

(7845)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1966.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;

Viste le leggi 25 luglio 1952, n. 949; 19 dicembre 1956, n. 1524; 11 gennaio 1957, n. 5; 8 marzo 1958, n. 232; 14 aprile 1959, n. 200; 24 luglio 1959, n. 622; 30 luglio 1959, n. 623; 22 dicembre 1959, n. 1113; 7 ottobre 1961, n. 1108; 5 luglio 1964, n. 619; 14 ottobre 1964, n. 1068;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 11 agosto 1960;

Vista la deliberazione assunta in data 1° dicembre 1965 dal Consiglio generale del predetto Istituto;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 giugno 1966;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e commercio
ANDREOTTI

Statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane

Art. 1.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, modificato ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, della legge 11 gennaio 1957, n. 5, della legge 8 marzo 1958, n. 232, della legge 14 aprile 1959, n. 200, della legge 24 luglio 1959, n. 622, della legge 30 luglio 1959, n. 623, della legge 22 dicembre 1959, n. 1113, della legge 7 ottobre 1961, n. 1108, della legge 5 luglio 1964, n. 619, e della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, ha personalità giuridica propria.

La Cassa, abilitata ad operare in tutto il territorio nazionale, ha sede e direzione generale in Roma. Essa è sottoposta a vigilanza ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito di cui al successivo art. 3, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiante, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonchè per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Il credito per tali scorte deve avere durata inferiore ai tre anni e non può superare il 30 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che abbiano già fruito, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 30 per cento del valore attuale degli impianti e per una durata inferiore ai tre anni, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fideiussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860.

E' fatto divieto alla Cassa di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese artigiane.

Art. 3.

Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

a) le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) l'Istituto centrale delle banche popolari italiane;

c) l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

d) la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Detti istituti ed aziende di credito potranno delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ed attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistito da patto di riservato dominio.

Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende di credito predetti compiono direttamente in attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei suoi fini, la Cassa compie le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui al precedente art. 3:

a) risconto di effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute a favore di imprese artigiane;

b) finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera *a*) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari.

Le operazioni di risconto di cui alla lettera *a*) e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b*) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane.

Detti prestiti saranno ammessi dalla Cassa al risconto o al rifinanziamento nel limite massimo di cui al precedente comma, con particolare riguardo per quelli concessi dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di 1ª categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane e dalla sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dagli istituti ed aziende di credito di cui al precedente art. 3 passano di diritto alla Cassa per effetto delle operazioni di cui al primo comma del presente articolo.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile.

Art. 5.

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, la Cassa si avvale dei seguenti mezzi:

a) fondo di dotazione di cui alla lettera *a*) del successivo art. 6;

b) risultanze nette derivanti dalla liquidazione delle operazioni di finanziamento effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge 25 luglio 1952, n. 949;

c) obbligazioni di cui sia autorizzata l'emissione dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

d) ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio autorizzi a contrarre direttamente e per i quali, con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi.

E' fatto divieto alla Cassa di raccogliere risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 6.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione, attualmente formato:

da L. 500 milioni, conferiti, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, per L. 250 milioni dallo Stato e' per L. 50 milioni ciascuno dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, dall'Istituto centrale delle banche popolari italiane, dal Monte dei Paschi di Siena, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia;

da L. 5.000 milioni, conferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

da L. 5.000 milioni, conferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1958, n. 232;

da L. 5.000 milioni, conferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200;

da L. 30.000 milioni, conferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 5 luglio 1964, n. 619;

b) dal fondo di riserva di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti che risultano dal bilancio annuale della Cassa dedotta una aliquota pari al 10 cento da destinare al fondo di riserva ed una aliquota pari al 20 per cento da destinare al fondo centrale di garanzia di cui al successivo art. 21, sono devoluti ai partecipanti al fondo di dotazione fino a concorrenza del 4 per cento della quota da essi conferita.

Il dividendo attribuito allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa è destinato ad integrare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, di cui al successivo art. 20. Al medesimo fondo è altresì destinata l'eventuale eccedenza degli utili risultanti dopo la ripartizione prevista dal precedente comma.

Il fondo di riserva, deve essere impiegato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; può essere altresì impiegato per l'acquisto di beni stabili da destinare esclusivamente a sede degli uffici della Cassa. Gli interessi sui titoli ed i redditi dei beni stabili vanno in aumento del fondo di riserva.

Quando fossero accertate perdite che assorbissero, oltre al fondo di riserva, più di un terzo del fondo di dotazione della Cassa, dovrà darsene comunicazione ai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, per i provvedimenti che si ritenesse opportuno adottare.

Art. 8.

La Cassa è soggetta al regime fiscale previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418 e dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 9.

Sono organi della Cassa:

a) il Consiglio generale;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci.

Art. 10.

Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, e designati:

a) quattro dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

b) nove dal Ministro per il tesoro, di cui cinque indicati dagli istituti ed aziende di credito partecipanti, uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione nazionale tra le casse di risparmio italiane, uno dall'Associazione nazionale delle banche popolari, uno dall'Ente nazionale per le casse rurali ed artigiane;

c) due dal Ministro per l'industria e commercio in rappresentanza delle categorie artigiane.

Il Consiglio generale, nella prima riunione, elegge il proprio presidente, scegliendolo tra i membri di cui alla lettera *a*).

Per la validità della elezione del presidente è richiesta la presenza di almeno dodici membri e il voto favorevole della maggioranza assoluta di essi.

Il Consiglio generale elegge, con la stessa procedura, un vice presidente, scegliendolo fra i propri membri.

I componenti il Consiglio generale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, occorrendo, sino a che entrino in carica i loro successori. In caso di vacanza, le nuove nomine, da farsi ai sensi del presente articolo, hanno effetto fino al compimento del triennio.

Art. 11.

I membri del Consiglio generale non possono appartenere ai Consigli di amministrazione e alle direzioni degli istituti e delle aziende di credito di cui al precedente art. 3.

La qualità di membro del Consiglio generale è incompatibile con qualsiasi altra carica o ufficio della Cassa, fatta eccezione per le cariche di membro del Consiglio di amministrazione e dei Comitati di cui ai successivi articoli 20 e 22.

Ai membri del Consiglio generale spetta una medaglia di presenza e, ove siano residenti fuori Roma, una diaria e il rimborso delle spese di viaggio.

La misura della medaglia di presenza e della diaria è fissata, su proposta del Consiglio generale, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 12.

Il Consiglio generale viene convocato dal proprio presidente mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, da spedire, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, al domicilio di ciascun consigliere generale. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante telegramma spedito almeno due giorni prima della riunione e indicante, per sommi capi, la materia da trattare.

Il Consiglio generale è convocato in sessione ordinaria almeno ogni trimestre.

In sessione straordinaria, il Consiglio generale può essere convocato su richiesta di almeno otto dei suoi membri, oppure su richiesta del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei sindaci o dell'Organo di vigilanza di cui al precedente art. 1.

Per la validità delle adunanze del Consiglio generale occorre l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

Il presidente del Consiglio di amministrazione partecipa alle riunioni del Consiglio generale con voto consultivo.

Le deliberazioni del Consiglio generale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente o, in assenza, del vice presidente; in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Di ciascuna riunione viene redatto il verbale a cura di un segretario, nominato dal Consiglio generale anche al di fuori dei propri componenti. Il verbale, da trascriversi in apposito libro, è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 13.

Spetta al Consiglio generale:

a) eleggere, con la procedura di cui al precedente art. 10, un presidente e un vice presidente che sostituirà il presidente del Consiglio generale in caso di temporanea assenza o impedimento;

b) fissare, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa può compiere;

c) sottoporre, con il proprio parere, al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio le proposte formulate dal Consiglio di amministrazione per la determinazione dei saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni;

d) stabilire, annualmente, la percentuale delle operazioni che la Cassa potrà assumere per ciascuno degli istituti ed aziende di credito di cui al precedente art. 3, nonchè determinare, previa approvazione da parte del Comitato interministerale per il credito ed il risparmio, plafonds di credito per categorie artigiane, per tipi di finanziamento e per zone;

e) designare, ogni triennio, i sette membri del Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 14;

f) designare, ogni triennio, due sindaci effettivi e uno supplente, ai sensi del successivo art. 18;

g) approvare, annualmente, il bilancio della Cassa;

h) sottoporre al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio le proposte formulate ai sensi del precedente art. 11, ultimo comma;

i) fissare annualmente gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei sindaci e dei Comitati di cui ai successivi articoli 20 e 22. In caso di appartenenza a più organi, gli emolumenti non sono cumulabili;

l) deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, le modifiche al presente statuto, da approvarsi ai sensi del successivo art. 24;

m) ricevere dal Consiglio di amministrazione la comunicazione delle operazioni effettuate;

n) dare ai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio la comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 7;

o) deliberare l'eventuale costituzione di Comitati, ai sensi dell'art. 52 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione si compone di nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati:

a) uno dai Ministri anzidetti, il quale assume le funzioni di presidente del Consiglio di amministrazione;

b) uno dal Comitato centrale dell'artigianato di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

c) sette dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi tre rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane.

Il Consiglio di amministrazione elegge un vice presidente, con la presenza di almeno sette membri e il voto favorevole della maggioranza assoluta di essi.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, occorrendo, sino a che entrino in carica i loro successori. In caso di vacanza, le nuove nomine, da farsi ai sensi del presente articolo, hanno effetto fino al compimento del triennio.

Ai membri del Consiglio di amministrazione si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal proprio presidente con le stesse modalità di cui al primo comma del precedente art. 12.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

Il presidente del Consiglio generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente o, in assenza, del vice presidente, in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Di ciascuna riunione viene redatto il verbale a cura del segretario nominato dal Consiglio di amministrazione anche al di fuori dei propri componenti. Il verbale, da trascriversi in apposito libro, è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 16.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) eleggere, con la procedura di cui al precedente art. 14, secondo comma, un vice presidente che sostituirà il presidente del Consiglio di amministrazione in caso di temporanea assenza o impedimento;

b) nominare, ai sensi del successivo art. 20, terzo comma, due componenti del Comitato tecnico, di cui uno in rappresentanza delle categorie artigiane ed uno in rappresentanza delle aziende di credito, scegliendoli fra i propri membri;

c) autorizzare le singole operazioni di cui al precedente art. 4; tale facoltà non è delegabile neppure in casi di urgenza;

d) dare comunicazione al Consiglio generale delle operazioni effettuate, ai sensi dell'art. 46 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

e) formulare le proposte per la determinazione dei saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni;

f) proporre al Consiglio generale le modificazioni statutarie;

g) deliberare le norme regolamentari riguardanti le operazioni e i servizi della Cassa;

h) predisporre il bilancio e il conto economico, nonchè le relazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale;

i) nominare, su designazione del proprio presidente, un direttore generale della Cassa e determinarne le condizioni di impiego;

l) su proposta del direttore generale, nominare e revocare il vice direttore generale della Cassa, che sostituisca il direttore generale in caso di sua assenza o impedimento, ed il personale della Cassa, fissandone il trattamento economico e normativo sulla base della regolamentazione del rapporto di lavoro approvato dal Consiglio stesso;

m) autorizzare il direttore generale a delegare la firma delle girate degli effetti cambiari ai dirigenti e funzionari all'uopo designati dal direttore generale stesso;

n) deliberare l'eventuale costituzione di Comitati, ai sensi dell'art. 52 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Il Consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro potere che non sia attribuito al Consiglio generale.

Art. 17.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cassa.

Spetta in particolare al presidente:

a) proporre al Consiglio di amministrazione gli atti di competenza del medesimo;

b) autorizzare la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa, nonchè le surrogazioni in favore di terzi quando il credito della Cassa risulti integralmente estinto, oppure quando le predette cancellazioni o surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito;

c) adottare, nei casi di necessità e di indifferibilità, i provvedimenti delegabili di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dell'organo collegiale nella prima seduta.

Di fronte ai terzi, ai conservatori dei registri immobiliari e a qualsiasi altra autorità, la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Il Collegio dei sindaci si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati:

a) uno dalla Corte dei conti, il quale ha le funzioni di presidente;

b) due dal Consiglio generale della Cassa, ai sensi del precedente art. 13, scelti tra gli iscritti negli albi professionali;

c) uno dal Ministro per il tesoro;

d) uno dal Ministro per l'industria e commercio.

I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale della Cassa, scelto con il criterio di cui alla lettera *b*), e uno dal Ministro per il tesoro.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati; occorrendo, essi continuano a rimanere nell'ufficio sino a che entrino in carica i loro successori. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto sino al compimento del triennio in corso.

I sindaci esercitano le loro funzioni secondo le norme del Codice civile.

Art. 19.

Il direttore generale della Cassa è nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione del proprio presidente; la scelta deve avvenire tra persone che abbiano svolto funzioni direttive nella Cassa ovvero in altri istituti od aziende di credito.

Il direttore generale ha alle sue dipendenze il personale, sorveglia e regola il funzionamento dei servizi e degli uffici ed e responsabile del loro andamento; provvede alla istruzione delle domande di contributo agli interessi e di risconto o finanziamento, nonchè alla istruzione delle richieste relative alla garanzia sussidiaria del fondo di cui al successivo art. 21, e dispone gli accertamenti relativi; provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e dei Comitati di cui ai successivi articoli 20 e 22, e tratta in genere gli affari della Cassa sotto la vigilanza del presidente del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione, in relazione alla rispettiva competenza; firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze, nonchè tutti gli atti e documenti per i quali la legge non richieda espressamente la firma del rappresentante legale della Cassa.

Il direttore generale può delegare la firma delle girate degli effetti cambiari, con l'osservanza di quanto previsto al precedente art. 16, lettera *m*).

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, del Comitato tecnico di cui al successivo art. 20, nonchè dei Comitati eventualmente costituiti dal Consiglio generale e dal Consiglio di amministrazione a norma dei precedenti articoli 13, lettera *o*), e 16, lettera *n*).

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore generale viene sostituito dal vice direttore generale nominato ai sensi del precedente art. 16, lettera *l*); di fronte ai terzi, la firma del vice direttore generale costituisce la prova legale dell'assenza o impedimento del direttore generale.

Art. 20.

Presso la Cassa è istituito un fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui al precedente art. 3.

Il fondo è costituito dai conferimenti dello Stato, dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957 e, a partire dall'esercizio 1958, dalla attribuzione dei dividendi dello Stato e dell'eventuale eccedenza degli utili, ai sensi del precedente art. 7.

Le concessioni dei contributi sul fondo sono deliberate da apposito Comitato tecnico, composto dal presidente del Consiglio di amministrazione, il quale assume le funzioni di presidente, dal vice presidente del Consiglio di amministrazione, il quale assume le funzioni di vice presidente, da tre rappresentanti rispettivamente del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria e commercio, della Ragioneria generale dello Stato, nonchè da due membri del Consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio stesso, di cui uno in rappresentanza delle categorie artigiane e uno in rappresentanza delle aziende di credito.

Alle riunioni del Comitato assistono il presidente del Consiglio generale, il direttore generale ed il Collegio dei sindaci.

Il Comitato è convocato con le stesse modalità di cui al primo comma del precedente art. 12; per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno quattro dei suoi membri.

Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente o, in assenza, del vice presidente, in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Di ciascuna riunione viene redatto il verbale a cura del segretario nominato ai sensi del precedente art. 15. Il verbale, da trascriversi in apposito libro, è firmato dal presidente e dal segretario.

I limiti e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 21.

E' istituito presso la Cassa un fondo centrale di garanzia, per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del fondo stesso in base ai criteri e alle modalità deliberati dal Comitato di cui al successivo art. 22.

La garanzia prevista nel comma precedente è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del settanta per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui al precedente art. 3 dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle Regioni.

Le dotazioni finanziarie del fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti e le aziende di credito, di cui al precedente art. 3, dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti e le aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano emmessi alla garanzia del fondo;

b) da un contributo dello Stato di L. 100 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di L. 200 milioni annui in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1970 e di L. 100 milioni nell'esercizio 1971;

c) da un contributo annuo della Cassa in misura del 20 per cento dei suoi utili netti;

d) da eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito o di enti ed associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle aziende artigiane.

Art. 22.

Il fondo centrale di garanzia è amministrato da un Comitato composto dal presidente e dal vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa, i quali assumono rispettivamente le funzioni di presidente e vice presidente del Comitato; dal direttore generale della Cassa; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio; nonchè dai due membri del Consiglio generale della Cassa designati dal Ministro per l'industria e commercio in rappresentanza delle categorie artigiane e di cui al primo comma, lettera *c*), del precedente art. 10.

Spetta al Comitato di deliberare in ordine:

a) ai criteri e alle modalità che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del fondo;

b) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti artigiani alla garanzia sussidiaria del fondo, presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui al precedente art. 3;

c) alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo;

d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del fondo.

Le deliberazioni di cui alla lettera *a*) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.

Alle riunioni del Comitato assistono il presidente del Consiglio generale ed il Collegio dei sindaci.

Il Comitato è convocato con le stesse modalità di cui al primo comma del precedente art. 12; per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno quattro dei suoi membri.

Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente o, in assenza, del vice presidente, in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Di ciascuna riunione viene redatto il verbale a cura del segretario nominato ai sensi del precedente art. 15. Il verbale, da trascriversi in apposito libro è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 23.

Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze son esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.

Art. 24.

Il presente statuto sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 11 agosto 1960.

Le modifiche al presente statuto saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(7745)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Circolo Bellotti », con sede in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 11 luglio 1966 alla Società cooperativa di consumo « Circolo Bellotti », con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Circolo Bellotti », con sede in Milano, costituita per rogito notaio avv. Guido Notari in data 23 settembre 1941 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Uberto Amorosi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1966

Il Ministro: BOSCO

(7567)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1966.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.a.s. G. B. Carpano di Silvio Turati - Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la S.a.s. G. B. Carpano di Turati Silvio, via Maria Vittoria n. 4, Torino, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce di cui al Mod. B. Import n. 708090 rilasciato in data 24 aprile 1964 per F.F. 47.185 dalla Banca Commerciale Italiana, filiale di Torino;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta ha lasciato inutilizzato il predetto Mod. B. Import per F.F. 33.671;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla S.a.s. G. B. Carpano di Turati Silvio - Torino, via Maria Vittoria n. 4, relativamente al 5% dell'importo di F.F. 33.671.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1966

Il Ministro: TOLLOY

(7492)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1966.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del segretario generale dell'Ente, ai sensi dell'art. 13 del relativo statuto;

Vista la deliberazione in data 27 luglio 1966, con la quale la Giunta esecutiva dell'Ente stesso, ha espresso parere favorevole per la nomina a segretario generale del dott. rag. Guido Polacco, proposta dal presidente, con lettera 9 agosto 1966;

Decreta:

Il dott. rag. Guido Polacco è nominato segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(7599)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 6 settembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Fernando Campo Maduro, Vice console del Venezuela a Napoli.

In data 6 settembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Renato Campeti, Console onorario del Paraguay a Milano.

(7630)

In data 6 settembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Moises L. Cantolla, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

In data 6 settembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John G. Gilmore, Console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(7628)

In data 6 settembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Edmund Bernard Carlo Howard, Console generale di Gran Bretagna a Genova, con giurisdizione sulle provincie della Liguria, Piemonte e Val d'Aosta.

In data 6 settembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jean Retalis, Console di Grecia a Genova.

(7632)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7859)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1966, registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 350, sono stati respinti i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dalle Società Dalmine S.p.A., Armco Finsider Applicazioni Prodotti Piatti S.p.A., Cementi Armati Centrifugati « SCAC », Italsider Alti Forni e Acciaierie Riunite Ilva e Cornigliano S.p.A., avverso il decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio del comune di Torre Annunziata (Napoli).

(7430)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1966, registro n. 69, foglio n. 366, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dall'Opera nazionale invalidi di guerra, avverso la decisione del provveditore agli studi di Forlì reiettiva del ricorso gerarchico proposto dalla Direzione provinciale di detto ente, avverso l'assegnazione di un posto di bidella esistente presso la Scuola media « E. Fabbri » di Cesena.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1966, registro n. 69, foglio n. 367, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Bargnesi Alfredo, avverso il suo licenziamento dal posto di bidello supplente e la sua esclusione dalla graduatoria del relativo concorso, presso la Scuola media « G. Leopardi » di Jesi (Ancona).

(7657)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montefiore Conca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1966, il comune di Montefiore Conca (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.817.974, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7751)

Autorizzazione al comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1966, il comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.384.266, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7752)

Autorizzazione al comune di Cugnoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1966, il comune di Cugnoli (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.771.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7756)

Autorizzazione al comune di Rosciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1966, il comune di Rosciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.485.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7753)

Autorizzazione al comune di Picciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1966, il comune di Picciano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.292.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7754)

Autorizzazione al comune di Nocciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1966, il comune di Nocciano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.486.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7755)

Autorizzazione al comune di Castellafiume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1966, il comune di Castellafiume (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.485.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7758)

Autorizzazione al comune di Prata d'Ansidonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1966, il comune di Prata d'Ansidonia (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.329.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7757)

Autorizzazione al comune di Ovindoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1966, il comune di Ovindoli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.728.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7760)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia a Maiella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1966, il comune di Sant'Eufemia a Maiella (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.742.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7759)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi del 6 ottobre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,74	624,78	624,83	624,25	624,75	624,75	624,80	624,25	624,75	624,80
$ Can.	578,92	579 —	579 —	578,90	578,90	579 —	579,15	578,90	579 —	579 —
Fr. Sv.	144,22	144,10	144,04	144,185	144,10	144,25	144,075	144,185	144,18	144,14
Kr. D.	90,54	90,55	90,56	90,56	90,60	90,56	90,54	90,56	90,56	90,55
Kr. N.	,87,42	87,41	87,45	87,42	87,35	87,42	87,42	87,42	87,42	87,42
Kr. Sv.	120,85	120,86	120,90	120,86	120,75	120,86	120,87	120,86	120,86	120,85
Fol.	172,66	172,72	172,75	172,62	172,75	172,70	172,72·	172,62	172,62	172,70
Fr. B.	12,50	12,505	12,505	12,50625	12,49	12,50	12,5015	12,50625	12,50	12,50
Franco francese	126,60	126,60	126,59	126,625	126,60	126,59	126,60	126,625	126,62	126,68
Lst.	1744,12	1744 —	1744,25	1744,125	1743,75	1744,27	1743,975	1744,125	1744,12	1744 —
Dm. occ.	156,66	156,44	156,66	156,69	156,60	156,66	156,635	156,69	156,69	156,66
Scell. Austr.	24,19	24,20	24,20	24,19875	24,12	24,15	24,2005	24,19875	24,19	24,195
Escudo Port.	21,74	21,75	21,74	21,75	21,75	21,74	21,745	21,75	21,75	21,75
Peseta Sp.	10,42	10,43	10,44	10,435	10,42	10,42	10,431	10,435	15,43	10,43

Media dei titoli del 6 ottobre 1966

Rendita 5 % 1935	103,925
Redimibile 3,50 % 1934	100,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 ottobre 1966

1 Dollaro USA	624,797
1 Dollaro canadese	579,125
1 Franco svizzero	144,077
1 Corona danese	90,537
1 Corona norvegese	87,42
1 Corona svedese	120,867
1 Fiorino olandese	172,717
1 Franco belga	12,501
1 Franco francese	126,597
1 Lira sterlina	1744,012
1 Marco germanico	156,642
1 Scellino austriaco	24,20
1 Escudo Port.	21,747
1 Peseta Sp.	10,433

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 Mod. 241 D. P. — Data: 18 febbraio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di L'Aquila — Intestazione: Del Tosto Ilio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 settembre 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(7533)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio.

Con decreto ministeriale n. 3042-4546 in data 13 settembre 1966, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio, con sede in Roma, via Crescenzio n. 25, è stato costituito, per la durata di un triennio, come segue:

Costantini comm. Mario, in rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio;

Di Matteo dott. Remo, in rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio;

De Fiore dott. Angelo, in rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio;

Varanese cav. Matteo, in rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio;

Quaranta Fernando, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Barile dott. Michele, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

(7427)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 19 luglio 1966 dal signor Cechin Carmelo, nato a Chiopris (Udine) 18 novembre 1919, residente a Trieste in piazzale Respighi n. 5, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cecchini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Cechin Carmelo è ridotto nella forma italiana di Cecchini.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) D'Argenzio Bruna, nata a Trieste il 6 novembre 1928, moglie;

2) Cechin Walter, nato a Trieste il 27 dicembre 1948, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 8 settembre 1966

Il prefetto: CAPPELLINI

(7438)

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/2 Doberdò del Lago di data 9 dicembre 1933, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Cernic, nato a Doberdò del Lago (Gorizia) il 2 aprile 1911 ed ivi residente in via Marconi, 3, venne ridotto in forma italiana di « Cerni », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 8 luglio 1966, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Cernic »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/2 Doberdò del Lago di data 9 dicembre 1933 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Giuseppe Cerni, è restituito nella sua forma originaria di « Cernic ».

Analoga restituzione ha effetto anche nei confronti della moglie del predetto, Frandolio Carolina, nata a Doberdò del Lago il 20 maggio 1913.

Il sindaco di Doberdò del Lago è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 19 settembre 1966

Il prefetto: CAPPELLINI

(7716)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda di Ferletti Rosa, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio dd. 9 luglio 1934, n. 1446, e precisamente da Ferletti a Ferletic;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

Il cognome di Ferletti Rosa, nata a Vallone il 16 giugno 1895, e residente a Palchisce n. 24 (comune di Doberdò del Lago), è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Ferletic ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Doberdò del Lago sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 12 settembre 1966

p. *Il prefetto*: LORICCHIO

(7429)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di componenti della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1966;

Letta la nota 28 giugno 1966, n. 2055, con la quale il presidente della Corte d'appello di Firenze partecipa che i componenti effettivo e supplente di quella Commissione dott. Mauceri Vincenzo e dott. Tropea Renato, entrambi sostituti procuratori generali presso detta Corte, sono stati promossi consiglieri di Corte di cassazione; che, in conseguenza, propone la sostituzione dei medesimi con i sostituti procuratori generali di appello dott. Alessio Antonio e dott. Mazzanti Manlio;

Ritenuto che occorre procedere a tali sostituzioni;

Decreta:

Il dott. Alessio Antonio ed il dott. Mazzanti Manlio, entrambi sostituti procuratori generali presso la Corte d'appello di Firenze, sono nominati rispettivamente componenti effettivo e supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso detta Corte, in sostituzione di Mauceri dott. Vincenzo e Tropea dott. Renato.

Roma, addì 13 luglio 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1966
Registro n. 26 *Grazia e giustizia, foglio n.* 341

(7668)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a ventisei posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte del concorso per esame a ventisei posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 3 marzo 1965, n. 1540, avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore P.T., viale Trastevere, 189, nei giorni 19, 20 e 21 ottobre 1966, alle ore 8.

(7861)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9332 del 16 novembre 1965, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1964;

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice e ritenuto che questa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto ed alla formazione della graduatoria dei candidati risultati idonei in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Reposi Valerio	punti 76,15	su 120
2. Burrone G. Battista	» 61,44	»
3. Alpeggiani Giancarlo	» 60,15	»
4. Chiappano Silvio	» 58,22	»
5. Gibelli Gino	» 56,14	»
6. Uberti Filippo	» 55,48	»
7. Ragone Vito Domenico	» 55,27	»
8. Roggerone Augusto	» 54,75	»
9. Vitalone Saverio Domenico	» 53,27	»
10. Zaccaria Tarcisio	» 50 —	»
11. Gaffuri Guglielmo	» 49,93	»
12. Tacconi Giuseppe	» 47,47	»
13. Foschi Giancarlo	» 46,76	»
14. Passarelli Nazzareno	» 46,64	»
15. Borghi Aldo	» 45,92	»
16. Gazzola Enrico	» 45 —	»
17. Fiori Luigino	» 44,98	»
18. Giacomotti Romano	» 44,70	»
19. Serra Biagio	» 43,20	»
20. Galgani Galileo	» 42,50	»
21. Baglioni Giuseppe	» 42 —	»
22. Spalla Franco	» 30,05	non idoneo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 19 settembre 1966

Il medico provinciale: LANZARINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna n. 7147, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1964 di cui al bando 16 novembre 1965, n. 9332;

Viste le domande presentate dai candidati nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Uberti Filippo ha diritto alla precedenza stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 a favore degli invalidi di guerra;

Considerato inoltre che l'organico dei comuni di Pavia e Garlasco prevedono più posti di medico condotto, a che il comune di Pavia ha già coperto il suo organico con la percentuale di invalidi di guerra stabilita con la legge precitata;

Accertato pertanto che i diritti di cui alla sumenzionata legge possono essere fatti valere solo per il comune di Garlasco;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Reposi Valerio: Pavia - frazione Mirabello;
2) Uberti Filippo: Garlasco - 2ª condotta (invalido di guerra di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312);
3) Burrone G. Battista: Costa de' Nobili;
4) Alpeggiani Giancarlo: Santa Margherita Staffora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 19 settembre 1966

Il medico provinciale: LANZARINI

(7664)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 57/65 in data 26 gennaio 1965, con il quale vennero messe a concorso le condotte veterinarie vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964;

Visto il decreto n. 201/66, in data 5 marzo 1966, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 456/65 in data 16 settembre 1965 del veterinario provinciale di Alessandria pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 2 ottobre 1965;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964:

1.	Wagner Ivan	punti	72,012	su 120
2.	Cavalli Giovanni	»	71,165	»
3.	Della Valle Pietro	»	70,752	»
4.	Colesanti Aldo	»	70,285	»
5.	Bagnasco Cesare	»	69,785	»
6.	Cabella Stelio	»	67,942	»
7.	Godino Benvenuto	»	67,632	»
8.	Curone Carlo	»	66,930	»
9.	Graglia Giuseppe	»	66,290	»
10.	Grassi Elio	»	64,562	»
11.	Masuelli Carlo	»	61,540	»
12.	Pozzi Franco	»	59,874	»
13.	Maletto Romano	»	59,365	»
14.	Parolini Sergio	»	58,240	»
15.	Bottero Ferrante	»	58,203	»
16.	Varese Natale	»	57,800	»
17.	Sacco Tommaso	»	55,682	»
18.	Boveri Angelo	»	53,000	»
19.	Gallo Rodolfo	»	52,537	»
20.	Barale Gilberto	»	52,192	»
21.	Ragni Luigi	»	51,500	»
22.	Galliano Michelino	»	51,210	»
23.	Signorelli Silvio	»	51,077	»
24.	Marusi Aurelio	»	51,000	»
25.	Perosino Giuseppe	»	50,500	»
26.	Cremagnani Angelo	»	50,210	»
27.	Dotti Pietro	»	50,000	»
28.	Robaldo Antonio	»	48,262	»
29.	Pagani Giuseppe	»	48,000	»
30.	Locori Umberto	punti	47,710	su 120
31.	Ratti Enzo, coniugato	»	47,500	»
32.	Mongiardini Paolo	»	47,500	»
33.	Burlini Luigi, coniugato con 2 figli	»	47,000	»
34.	Gazzola Agostino	»	47,000	»
35.	Ghigo Pietro	»	46,500	»
36.	Serafini Giovanni	»	46,017	»
37.	Basso Giuseppe	»	43,710	»
38.	Zuffada Agostino	»	43,500	»
39.	Baldini Enrico	»	42,692	»
40.	Alasonatti Mario	»	42,210	»
41.	Lanzetti Marco, combattente partigiano, coniugato con un figlio	»	42,000	»
42.	Bo Bernardo	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 22 settembre 1966

Il veterinario provinciale: TAFURI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 57/65 in data 26 gennaio 1965, con il quale vennero messe a concorso le condotte veterinarie vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 870/66 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Viste le leggi relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Wagner Ivan: Tortona;

2) Della Valle Pietro: Rosignano Monferrato-Sala Monferrato-Cella Monte-Terruggia (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 22 settembre 1966

Il veterinario provinciale: TAFURI

(7750)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.